

# COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

## ICI ALIQUOTE ANNO 2010

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14/05/2010 sono state stabilite le aliquote per l'anno 2010 nella seguente misura:

1) **ALIQUOTA ORDINARIA 7 per mille;**

2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4,8 per mille** da applicare:

- a) alle abitazioni di categoria A01, A08, A09 di residenza del soggetto passivo e per quelle date in uso gratuito ad un parente in linea retta o collaterale (entro il 2° grado), che sia contitolare e che la utilizzi come abitazione principale secondo le modalità previste dall'art. 6 del sopra richiamato Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 34 del 03.05.2007;
- b) alle abitazioni di qualsiasi categoria possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, in quanto non rientranti nell'esenzione prevista dal D. L. 27 maggio 2008 n. 93;

3) **ALIQUOTA RIDOTTA 4,8 per mille** da applicare:

- a) all'unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

4) **ALIQUOTA 8 per mille;** da applicare agli immobili adibiti ad abitazione, non locati per i quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni.

I soggetti passivi normalmente non residenti, né dimoranti abitualmente nel Comune di Cerveteri, in possesso dell'unità abitativa cosiddetta a disposizione, possono applicare l'**aliquota ordinaria**, per una sola abitazione, a condizione che gli stessi presentino, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pagamento dell'imposta, all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione di esistenza delle **seguenti condizioni**:

- a. *di non essere residente nel Comune di Cerveteri;*
- b. *che l'abitazione per la quale viene applicata l'aliquota ordinaria è a "disposizione" riservata all'uso personale e diretto proprio o dei propri familiari normalmente non residenti, né dimoranti abitualmente nel Comune di Cerveteri;*
- c. *di non voler concedere in locazione l'immobile;*

**per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nel Comune sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione** ovvero, se l'unità immobiliare è adibita a residenza anagrafica da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 11.03.1997 n° 50, convertito dalla Legge 09.05.1997 n° 122, le **ulteriori detrazioni per l'abitazione principale**, nella misura appresso indicata:

- **€ 258,228** per soggetti in condizioni di grave disagio economico e sociale, senza fonte di reddito;
- **€ 200,00** in presenza di portatore di handicap al 100% all'interno del nucleo familiare e con reddito non superiore a € 18.000,00 annuale;

Si rammenta che ai sensi dell'art.1 del D.L. 27/05/2008 n.93 e della Circolare n.5914 del 4 Marzo 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze-Direzione Federalismo Fiscale, sono esenti dall'ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di residenza, del soggetto passivo e le abitazioni date in uso gratuito ad un parente in linea retta di primo grado e quelle utilizzate come abitazione principale da un parente contitolare in linea retta o collaterale entro il secondo grado, art.6 Regolamento ICI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 03.05.2007.

### **VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010**

E' possibile eseguire i versamenti nelle seguenti modalità:

1. tramite bollettino di Ccp n. 88694526 intestato a GERIT SPA – CERVETERI – RM - ICI;
2. tramite modello F24 sezione ICI ed altri tributi locali o con carta di credito collegandosi al sito internet [www.equitaliagerit.it](http://www.equitaliagerit.it).

Il pagamento tramite F24 è gratuito, può essere effettuato presso un qualsiasi sportello bancario o postale e consente la possibilità di procedere alla compensazione tra tributi locali ed altri crediti d'imposta erariali regionali e previdenziali.